

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03024/2021 REG.RIC.
N. 03289/2021 REG.RIC.
N. 03295/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2021, proposto dalla società Itw Lkw Geotermia Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Giuseppe Giuffrè ed Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione Umbria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cecchetti e Natascia Marsala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12;

nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo

economico, della transizione ecologica, già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero della cultura, già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

dei Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Alleron, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2021, proposto dalla società Itw Lkw Geotermia Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Giuseppe Giuffrè ed Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

i Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Alleron, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, della transizione ecologica e del Ministero della cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

della Regione Umbria, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

della Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa

dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

della Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Samengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 3295 del 2021, proposto dalla società Itw Lkw Geotermia Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Assenza, Giuseppe Giuffrè ed Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

i signori Fausto Carotenuto, Alessandro Michele, Marco Carbonara e Lucia Romagnoli e le società Vrm Italia S.p.a. e Agricola Quercia Calante s.s., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, della transizione ecologica e del Ministero della cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

della Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l'annullamento ovvero la riforma,

previa sospensione

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. II *bis*, 16 febbraio 2021 n. 1899, che ha pronunciato sui ricorsi riuniti integrati da motivi aggiunti 13903/2019 e 14585/2019 R.G. proposti rispettivamente dalla Regione Umbria e dalla Regione Lazio;

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. II *bis*, 16 febbraio 2021 n. 1897, che ha pronunciato sui ricorsi riuniti 8204/2015 e 13938/2019 R.G., questo integrato da motivi aggiunti, proposti dalla Provincia di Viterbo e dai Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Alleronia, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto;

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. II *bis*, 16 febbraio 2021 n. 1898, che ha pronunciato sul ricorso integrato da motivi aggiunti 13939/2019 R.G. proposto dall'associazione Italia Nostra Onlus e dai cittadini indicati in epigrafe; ricorsi proposti per l'annullamento dei seguenti provvedimenti, concernenti il progetto per impianto pilota geotermico denominato "Castel Giorgio" da realizzare nel Comune di Castel Giorgio, presentato dalla società ITW & LKW Geotermia Italia S.p.a.:

(tutti i ricorsi)

a) del provvedimento 16 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse – BUIG 31 marzo 2020 n. 3, con il quale il Ministero dello sviluppo economico -MISE e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- MATTM hanno rilasciato alla predetta società il permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota suddetto ed hanno contestualmente approvato il relativo programma dei lavori;

b) della deliberazione 31 luglio 2019, con la quale il Consiglio dei Ministri ha superato la mancata intesa della Regione Umbria ed ha consentito la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca;

(ricorsi 8204/2015 e 13939/2019 soltanto)

c) del decreto 3 aprile 2015 con il quale il MATTM ha decretato la compatibilità ambientale del progetto;

In particolare:

la sentenza 1899/2021 ha accolto i ricorsi ed ha annullato i provvedimenti 16 marzo 2020 e 31 luglio 2019 di cui sopra, con obbligo per la Presidenza del Consiglio di rinnovare il procedimento volto a superare il dissenso, consentendo il coinvolgimento effettivo della Regione Umbria e della Regione Lazio e con facoltà di disporre il riesame delle conclusioni dell'istruttoria;

la sentenza 1897/2021 ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha respinto il ricorso 8204/2015, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha accolto il ricorso 13939/2019, annullando i provvedimenti 16 marzo 2020 e 31 luglio 2019 negli stessi termini della sentenza 1899/2021;

la sentenza 1898/2021 ha dichiarato inammissibile, il ricorso in quanto proposto dai singoli cittadini ricorrenti, lo ha dichiarato irricevibile quanto all'impugnazione del provvedimento 3 aprile 2015 e lo ha accolto per il resto, annullando i provvedimenti 16 marzo 2020 e 31 luglio 2019 negli stessi termini della sentenza 1899/2021;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento dei ricorsi di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Assenza, Giuseppe Giuffrè, Enrico Gai, Rosa Maria Privitera, Marcello Cecchetti, Michele Rosario Luca Lioi, Michele Greco per sé e su delega orale dell'avv. Alfredo Samengo, e

l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 1/2021;

Rilevato che:

- si controverte dei provvedimenti indicati in epigrafe, intesi a far realizzare un impianto pilota geotermico a media entalpia a sistema “*ORC – Organic Rankine Cycle*” in Umbria, nel Comune di Castel Giorgio;

- per fatto di comune esperienza nell’ambito delle scienze ingegneristiche, un impianto geotermico a media entalpia sfrutta il vapore a bassa temperatura, indicativamente 130 gradi centigradi, presente nel sottosuolo, che come tale, a differenza del vapore a temperatura molto elevata sfruttato dagli impianti ad alta entalpia, non è idoneo ad essere immesso direttamente nei turboalternatori per generare energia elettrica. Il sistema *ORC* di cui si tratta preleva quindi il vapore dal sottosuolo e lo porta a contatto con uno scambiatore di calore, in pratica un circuito chiuso in cui scorre un fluido organico composto da una miscela di idrocarburi; il fluido organico riscaldato viene usato per la produzione di energia elettrica, mentre il fluido geotermico, dopo avere ceduto il proprio calore, viene restituito al sottosuolo. Un impianto pilota di questo tipo è volto a verificare se un dato campo geotermico possa in concreto essere sfruttato in modo economicamente conveniente. L’interesse particolare di questi impianti è dato dal fatto per cui essi funzionano nella sostanza ad emissioni zero e quindi consentono di produrre energia senza contribuire all’“effetto serra”;

- in dettaglio, l’impianto in questione è costituito da cinque pozzi di produzione di acqua calda, dotati ciascuno di pompa di sollevamento, dall’impianto *ORC* propriamente detto, che produce l’energia elettrica, da quattro pozzi di reiniezione dell’acqua geotermica raffreddata, dai tubi di raccordo fra tutte queste strutture e dalla linea elettrica di collegamento alla rete nazionale. L’opera si localizza all’interno dell’area del permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota “Castel Giorgio-Torre Affina”, ricadente nei

territori dei Comuni di Castel Giorgio, Castel Viscardo e Orvieto, nella provincia di Terni, e del Comune di Acquapendente nella provincia di Viterbo; tutte le strutture descritte però si trovano nel territorio del Comune di Castel Giorgio;

- la proponente, controinteressata nei giudizi di primo grado e appellante principale, è la società ITW & LKW Geotermia Italia S.p.a., consociata italiana di una impresa tedesca del settore (fatti storici non contestati; per le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto, doc. 18 appellante nel procedimento 3024/2021 R.G. al quale, salva diversa indicazione, si riferiscono i documenti di seguito citati);

- per chiarezza, va dato conto della normativa applicabile;

- la legge fondamentale in materia di risorse geotermiche è il d. lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, che all'art. 1, comma 3 bis, prevede gli impianti pilota: *“Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle”*;

- il permesso di ricerca per questo tipo di impianti è rilasciato in base all'art. 3 dello stesso d. lgs. 22/2010: esso *“ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate”*;

- in base al comma 5 dello stesso art. 3 d. lgs. 22/2010, il permesso di ricerca è poi *“rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale [VIA], laddove prevista dalla normativa vigente”*. In concreto, per gli impianti pilota la VIA è richiesta ai sensi del n. 7 *quater* dell'allegato II alla parte II

del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- gli impianti geotermici sono poi di interesse strategico ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera f *bis*), del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che contiene norme per facilitarne la realizzazione;

- l'art. 57 del d.l. 5/2012 prevede al comma 2 che le autorizzazioni, genericamente intese e quindi comprensive anche del permesso di ricerca per cui è causa, per le infrastrutture strategiche da esso disciplinate siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico – MISE “*d'intesa con le Regioni interessate*”; prevede poi al comma 3 un procedimento unico coordinato con quello di VIA – che quindi rimane necessaria- disciplinato dalla l. 241/1990, e al comma 3 bis in particolare che “*in caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3*” della l. 241/1990;

- il rinvio all'art. 14 quater, comma 3, della l. 241/1990 è evidentemente fatto al testo allora vigente, poi modificato, ma va inteso secondo logica come rinvio fisso, e quindi la norma applicabile rimane la medesima. Essa in sintesi prevede che la questione sia rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale provvede con delibera espressamente qualificata come atto di alta amministrazione. Il Consiglio deve adoperarsi attraverso una trattativa per raggiungere l'intesa negata, tuttavia, “*Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate*”, e quindi il Consiglio, espressione del Governo, decide con un atto che conclude il procedimento;

- tanto premesso, le fasi di procedimento rilevanti ai fini di causa, a loro volta non contestate come fatti storici, si possono riassumere così come segue (in proposito si vedano le motivazioni delle sentenze impugnate, sostanzialmente identiche, nonché i documenti di volta in volta citati);

- la società ha chiesto da un lato la VIA con domanda 2 ottobre 2013, e la ha

ottenuta con decreto MISE 3 aprile 2015, n. 59 (doc. 18 appellante, cit.);

- il decreto VIA è stato impugnato in primo grado avanti il TAR Lazio, Sede di Roma, con il ricorso n. 8204/2015 R.G., proposto dagli enti locali interessati, ovvero dalla Provincia di Viterbo e dai Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Alleronia, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto;

- il decreto VIA è stato ancora impugnato in primo grado, sempre avanti il TAR Lazio, Sede di Roma, con il ricorso principale n.13939/2019 R.G., proposto dalla nota associazione ambientalista Italia Nostra e da alcuni residenti come singoli soggetti;

- parallelamente, la società ha richiesto il permesso di ricerca vero e proprio, con una prima istanza 19 luglio 2011, riferita sia all'impianto per cui è causa sia ad altro, estraneo invece al giudizio, e poi con una nuova istanza 8 gennaio 2014, limitata all'impianto di Castel Giorgio;

- il giorno 8 settembre 2015, è stata convocata la conferenza di servizi presso il MISE;

- successivamente, la Regione Umbria ha adottato due delibere di Giunta, 30 novembre 2015 n. 1429, e 29 giugno 2016, n. 736, in cui ha assunto sul progetto una posizione interlocutoria, ma di tendenziale sfavore, rappresentando una serie di "problematiche territoriali" riconducibili in buona sostanza alla contrarietà al progetto espressa da cittadini ed associazioni attive sul territorio;

- la società ha allora promosso il giudizio 293/2017 R.G. TAR per l'Umbria, per sentir dichiarare il silenzio inadempimento del MISE sulla propria istanza e per l'annullamento delle citate delibere regionali;

- con sentenza 9 aprile 2018 n.197, passata poi in giudicato, il TAR Umbria ha accolto il ricorso, ha annullato le delibere regionali in questione ed ha dichiarato l'obbligo del MISE di portare a termine il procedimento conseguito all'istanza 8 gennaio 2014, ai sensi di cui in motivazione, ovvero, come si legge nella motivazione stessa, "considerato che l'art. 14 *quater* l.241/90" nel testo applicabile di cui si è detto, "prevede articolati meccanismi di superamento del dissenso

qualificato espresso dalle Regioni in materie di propria competenza, mediante le conferenze intergovernative (Stato-Regioni ed unificata) unitamente all'eventuale intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri, dovendosi contemperare l'autonomia regionale con il preminente interesse pubblico alla realizzazione di opere di interesse nazionale" (motivazione, § 8.2);

- sulla base di questa sentenza, il MISE ha riattivato il procedimento, ha promosso la procedura di cui all'art 14 *quater* citato, e quindi promuovendo l'intervento del Consiglio dei Ministri, ma senza esito;

- di conseguenza, lo stesso Consiglio dei Ministri, con la deliberazione 31 luglio 2019, di cui in epigrafe, ha superato la mancata intesa, dichiaratamente, della Regione Umbria ed ha quindi consentito la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca suddetto (doc. 16 appellante);

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in questione è stata impugnata in primo grado avanti il TAR Lazio, Sede di Roma, anzitutto con il ricorso principale n.13903/2019 R.G. proposto dalla Regione Umbria e con il ricorso principale n.14585/2019 R.G. proposto dalla Regione Lazio;

- la stessa deliberazione del Consiglio dei Ministri è stata impugnata in primo grado, sempre avanti il TAR Lazio Roma, con il ricorso principale n.13938/2019 R.G. proposto dagli enti locali sopra indicati, nonché con lo stesso ricorso principale n.13939/2019 R.G., proposto da Italia Nostra e dai residenti;

- il procedimento è poi proseguito, e sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri più volte citata, il MISE ha rilasciato il permesso di ricerca, provvedimento 16 marzo 2020 di cui in epigrafe (doc. 17 appellante);

- il permesso di ricerca 16 marzo 2020 è stato impugnato in primo grado avanti il TAR Lazio Roma anzitutto con motivi aggiunti sia n. 13903/2019 R.G. proposto dalla Regione Umbria sia nel ricorso n.14585/2019 R.G. proposto dalla Regione Lazio;

- lo stesso permesso di ricerca 16 marzo 2020 è stato impugnato in primo grado,

sempre avanti il TAR Lazio Roma, con motivi aggiunti nel ricorso n.13938/2019 R.G. proposto dagli enti locali, nonché con motivi aggiunti nel ricorso n.13939/2019 R.G., proposto da Italia Nostra e dai residenti;

- i ricorsi in questione sono stati decisi con le sentenze TAR Lazio Roma, sez. II bis, 16 febbraio 2021, nn. 1899, 1897 e 1898, indicate in epigrafe; la sentenza 1898/2021 ha in particolare respinto in modo esplicito una richiesta di riunione di tutti i procedimenti;

- le sentenze di primo grado hanno deciso così come segue;

- la sentenza 1899/2021 ha accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti 16 marzo 2020 e 31 luglio 2019 con obbligo per la Presidenza del Consiglio di rinnovare il procedimento volto a superare il dissenso, consentendo il coinvolgimento effettivo della Regione Umbria e della Regione Lazio e con facoltà di disporre il riesame delle conclusioni dell'istruttoria;

- la sentenza 1897/2021 ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha respinto il ricorso 8204/2015, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha accolto il ricorso 13939/2019, annullando i provvedimenti 16 marzo 2020 e 31 luglio 2019 negli stessi termini della sentenza 1899/2021;

- la sentenza 1898/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto dai singoli cittadini ricorrenti, lo ha dichiarato irricevibile quanto all'impugnazione del provvedimento 3 aprile 2015 e lo ha accolto per il resto, annullando i provvedimenti 16 marzo 2020 e 31 luglio 2019 negli stessi termini della sentenza 1899/2021;

- la società ha proposto impugnazione contro ciascuna di queste sentenze, con gli appelli principali nei procedimenti nn. 3024/2021, 3289/2021 e 3295/2012 R.G., sostanzialmente di identico contenuto, e ne ha chiesto la riforma a proprio favore, deducendo complessivamente quattro motivi;

- in particolare, nel primo di essi la società ripropone l'eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti presentati nei vari ricorsi di primo grado allo scopo di impugnare il permesso di ricerca 16 marzo 2020 e sostiene infatti che essi,

pacificamente depositati entro i termini ordinari, avrebbero dovuto esserlo nel termine dimezzato di cui all'art. 119, lettera f), c.p.a., dato che il permesso di ricerca in questione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere necessarie;

- con i restanti motivi, la società contesta poi che le presunte violazioni procedurali rilevate dal Giudice di primo grado in realtà sussistano;
- ha infine chiesto la sospensione in via cautelare delle sentenze impugnate, deducendo in particolare la possibilità di perdere incentivi per la propria attività;
- con identiche memorie 29 aprile 2021 in tutti e tre i procedimenti, la società ha poi insistito per la riunione di tutti i ricorsi ed una decisione con sentenza semplificata;
- allo stesso modo, contro ciascuna di queste sentenze ha proposto impugnazione anche la Presidenza del Consiglio, con gli appelli incidentali, anch'essi di identico contenuto fra loro, nei procedimenti indicati, e ne ha chiesto la riforma nello stesso senso chiesto dalla società;
- nel procedimento 3024/2021, hanno resistito la Regione Umbria, con atto 9 aprile e memoria 3 maggio 2021, la Regione Lazio, con atto 22 aprile e memoria 3 maggio 2021 e i Comuni sopra indicati, con atto 30 aprile e memoria 3 maggio 2021, ed hanno chiesto che gli appelli siano respinti, negando in particolare che vi sia il presupposto del periculum per accordare la tutela cautelare;
- con l'atto 3 maggio 2021, la Regione Umbria ha altresì riproposto motivi assorbiti in grado, inerenti presunti vizi della procedura di VIA, riservandosi di proporre appello incidentale per quelli respinti;
- nel procedimento 3289/2021, hanno resistito la Regione Lazio, con atto 22 aprile 2021, e la Provincia di Viterbo, con atto 22 aprile e memoria 3 maggio 2021, anche in questo caso chiedendo che tanto la domanda cautelare quanto l'appello siano respinti;
- sempre nel procedimento 3289/2021, con atto 30 aprile 2021, i Comuni suddetti

hanno proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza in senso a loro favorevole, ed hanno dedotto otto motivi, di riproposizione dei corrispondenti motivi di primo grado relativi anche in questo caso a presunti vizi della procedura di VIA;

- con memoria 3 maggio 2021, gli stessi Comuni hanno poi chiesto che siano respinti l'appello principale e l'appello incidentale della Presidenza del Consiglio, ed hanno poi riproposto come assorbito il motivo di eccesso di potere per mancata considerazione di presunti reperti archeologici che si troverebbero nell'area;

- nel procedimento 3295/2021, infine, hanno resistito la Regione Lazio, con atto 22 aprile 2021, e l'associazione Italia Nostra, con atto 29 aprile e memoria 3 maggio 2021, ed hanno chiesto anche qui che tanto la domanda cautelare quanto l'appello siano respinti;

- in questo procedimento 3295/2021, l'associazione, con la memoria 3 maggio 2021, ha altresì riproposto un motivo assorbito, di contenuto identico al motivo assorbito riproposto dai Comuni con la memoria 3 maggio 2021 nel procedimento 3289/2021;

- alla camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, le cause sono state trattenute in decisione;

- preliminarmente, va dato atto che non è possibile pronunciare la sentenza immediata preannunciata dal Collegio, data la formale opposizione manifestata dalle Regioni Umbria e Lazio alla camera di consiglio predetta, motivata con l'intento di proporre ricorso incidentale;

- sempre in via preliminare, i procedimenti vanno riuniti, in quanto relativi ai medesimi atti, e quindi risultano connessi per oggetto, oltre che per titolo, dati i motivi di impugnazione come sopra riassunti;

- tanto premesso, la domanda cautelare è fondata e va accolta;

- sotto il profilo del *fumus*, all'esame caratteristico della fase cautelare stessa, risulta delicata la questione riguardante l'irricevibilità dei motivi aggiunti di primo grado, per la quale il Collegio si riserva ogni relativa valutazione, anche per quanto

riguarda l'ulteriore questione sulla sussistenza dei presupposti per ravvisare un errore scusabile;

- occorre comunque l'approfondimento nel merito delle questioni controverse, anche in dipendenza dalla preannunciata proposizione dei ricorsi incidentali delle Regioni;

- sussiste poi il *periculum in mora*, dato che nel caso di mancata sospensione delle sentenze impugnate la società si troverebbe esclusa da ogni possibilità di proseguire la propria iniziativa, e in particolare le sarebbe impedito alla radice di richiedere qualsiasi incentivo cui potrebbe avere titolo;

- spese di fase al definitivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riunisce i ricorsi (ricorsi nn. 3024/2021, 3289/2012 e 3295/2021 R.G.), accoglie le istanze cautelari e, per l'effetto, sospende l'esecutività delle sentenze impugnate.

Fissa l'udienza del 16 settembre 2021 per la definizione del secondo grado dei giudizi,

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO